

Testo attuale	Emendamenti proposti
<p style="text-align: center;">Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)</p> <p>1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)</p> <p>1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di</p>

<p>previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.</p> <p>3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p>previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.</p> <p>2 bis. Gli enti di cui al comma precedente possono modificare i loro statuti e/o regolamenti per l'assistenza al fine di prevedere, in caso di dichiarazione di emergenza nazionale ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 1 del 2018, la possibilità di erogare assistenza in favore degli iscritti, con i soli limiti del rispetto dell'equilibrio economico finanziario e della riserva legale, così come previsti dalla legge 509/1994.</p> <p>Le relative modifiche si intendono approvate se i Ministeri che esercitano la vigilanza nel termine di 15 giorni dalla richiesta non esprimono un diniego motivato.</p> <p>3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>
---	---

Relazione illustrativa

E' noto che l'art. 44 del decreto legge, nell'introdurre il reddito di ultima istanza per coloro che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, ha previsto che esso solo eccezionalmente possa essere destinato al sostegno del reddito di coloro che sono iscritti ad enti di previdenza di carattere privato, nel presupposto evidente che altrimenti devono essere quegli enti a provvedervi.

L'emendamento proposto serve a consentirlo, nei casi in cui esistano limiti statuari, o di regolamenti interni che lo impediscano, introducendo vincoli ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge.

Va sottolineato che l'equilibrio economico, e la riserva legale restano salvi, e si prevede che l'ente possa soltanto rimuovere vincoli che si era autoimposto senza tenere conto della possibilità che venisse dichiarata l'emergenza nazionale